

AFC Torino S.p.A.

PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DELL’ASSISTENZA SOFTWARE SUGLI APPLICATIVI STIGE FUNERAL, STIGE CEMETERY E AFCWEB.

Codice C.I.G. 4622695098

ART. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO

L'appalto ha per oggetto l’assistenza e la manutenzione dei programmi in uso per la gestione dei servizi funebri e cimiteriali denominati:

- STIGE FUNERAL
- STIGE CEMETERY
- AFCWEB

Sino alla sostituzione piena degli stessi con prodotti di mercato, indicativamente fine 2014.

STIGE FUNERAL E STIGE CEMETERY

In uso a partire dall’anno 2000 presso i servizi cimiteriali locali della Città di Torino – oggi gestiti da AFC Torino SpA - sono applicativi della società ALTEA srl di Mantova, società fallita nell’anno 2012, e pertanto non mantenuti dalla casa madre; l’interruzione del servizio manutentivo da parte dell’Altea avveniva già a partire dall’anno 2009.

Gli applicativi, in modalità client/server, sono stati sviluppati con Microsoft Visual Basic 6.0 e utilizzano un database Microsoft SQL Server 2005.

La reportistica viene generata utilizzando Seagate Crystal Reports versioni 7.0 e 8.0.

Il DB è ospitato presso il CED aziendale di corso Peschiera, 193 con back-up giornaliero.

Di tali applicativi né AFC Torino né la Città detiene i sorgenti.

La manutenzione è pertanto limitata a:

- Installazione del software e gestione utenti
- Gestione catasto cimiteriale, listini e tariffe, operazioni cimiteriali
- Bonifica dati DB
- Problemi di utilizzo

AFCWEB

In uso dal 2010, prodotto e implementato ad hoc per esigenze non soddisfatte direttamente attraverso STIGE, AFCWEB è sviluppato con Microsoft Visual Studio 2010 e Framework .NET 2.0. Il database utilizzato è quello di STIGE in cui sono state create apposite tabelle di gestione.

L’assistenza richiesta si estende dalla manutenzione e modifica di funzionalità già esistenti allo sviluppo di nuove implementazioni funzionali all’attività cimiteriale - informatizzata attraverso STIGE – e ad altre attività aziendali collaterali, con particolare riguardo all’integrazione con i prodotti della ADP BYTE SOLUTIONS, C4B - in uso per la contabilità attiva e passiva – e RILPRE - in uso per la gestione del personale e con il prodotto in uso per la gestione degli ingressi cimiteriali WINGAEP di Spazio Italia.

Specifiche sulle funzionalità delle applicazioni sono contenute nell’allegato A.



Somministrazione dei Servizi

I servizi richiesti dovranno essere garantiti sia in modalità on site, che in modalità on line in collegamento VPN con la rete aziendale.

E' richiesta la mobilità sulle diverse sedi cimiteriali.

Attività on site garantita 5 giorni su 7, dal lunedì al venerdì; assistenza on line 6 giorni su 7, dal lunedì al sabato.

Il servizio dovrà essere garantito tutti i giorni nel periodo della ricorrenza di Ognissanti (30 Ottobre, 31 Ottobre, 1 Novembre, 2 Novembre), indipendentemente dai giorni settimanali in cui la ricorrenza cade.

Richiesta reperibilità telefonica dalle ore 08.00 alle ore 18.00 dal lun. al ven. e dalle ore 08.00 alle ore 12.00 nella giornata del sabato con SLA di 1 ora per la presa in carico della chiamata ed intervento immediato in caso di guasto bloccante. Le eventuali ore di supporto telefonico saranno riconosciute in frazioni minime di 15 minuti ciascuna alla medesima tariffa.

La reperibilità dovrà essere garantita anche in giornate festive definite da specifiche Determinine della Città di Torino che verranno tempestivamente comunicate.

Requisiti di capacità professionale richiesti

Al fine dell'erogazione dei servizi informatici richiesti, l'aggiudicatario dovrà disporre delle seguenti competenze ed esperienze:

- 1) qualifica di Analista programmatore.NET con esperienza di minimo 5 anni in attività di analisi e sviluppo software, con le seguenti conoscenze specifiche:
 - DBMS: Microsoft SQL Server 2005/2008, Microsoft Access
 - Ambiente di sviluppo: Microsoft Visual Studio 2010, Microsoft Visual Basic 6.0, Crystal Report 7.0, 8.0 e superiori
 - Framework di sviluppo: Microsoft.NET 2.0, 3.0 e 4.0
 - Linguaggi di programmazione: C#, Transact, SQL, XHTML, XML, Ajax

- 2) maturata esperienza nel precedente triennio (2012/11/10) non inferiore ai 12 mesi di servizio analogo sugli applicativi STIGE FUNERAL e STIGE CEMETERY, operato presso una pubblica amministrazione o gestore di pubblico servizio, in forza di incarico diretto ricevuto dalla/o stessa/o o in forza di contratto stipulato con società aggiudicataria di un servizio per la manutenzione software STIGE, presso pubblica amministrazione o gestore di pubblico servizio.

Nel caso di società, occorrerà dimostrare la presenza in azienda della figura professionale che risponde ai requisiti richiesti sia in termini di professionalità che di esperienza. In ogni caso di tali requisiti dovrà essere in possesso la persona che sarà destinata all'esecuzione del servizio.



ART. 2 – SITI OGGETTO DEL SERVIZIO

La sede di lavoro prevalente è individuata nella sede centrale di corso Peschiera, 193.

Disponibilità ad intervenire presso gli altri siti cimiteriali:

- Cimitero Monumentale
- Cimitero Parco

L'interfaccia sarà la Direzione Sistemi Informativi di AFC Torino SpA.

ART. 3 – DURATA E AMMONTARE DELL'APPALTO

Il contratto avrà durata di mesi 26 a partire dal provvedimento di approvazione dell'aggiudicazione, indicativamente a far data dal 01/11/2012 e sino al 31/12/2014, con eventuale possibilità di proroga per ulteriori 6 mesi a insindacabile valutazione di AFC Torino SpA, per complessivi 32 mesi.

Nel caso in cui AFC eserciti tale possibilità, l'aggiudicatario è tenuto ad assoggettarvisi alle stesse condizioni economiche e tecniche di contratto.

L'ammontare di ore richieste è stimato in 3.600 ore in 32 mesi, da utilizzare a chiamata e in base alle attività di modifica ed implementazione degli applicativi oggetto di manutenzione, espressamente approvate dalla Direzione Sistemi Informativi.

Per le chiamate è attivo un sistema di ticketing interno al quale l'aggiudicatario dovrà sottostare.

L'importo orario a base d'asta è fissato in € 38,00 (IVA esclusa)

Le eventuali ore di supporto saranno riconosciute in frazioni minime di 15 minuti ciascuna.

L'ammontare dell'appalto è stimato pertanto in 136.800,00 euro oltre IVA ai sensi di legge per l'intera durata, (proroga compresa).

Tale importo non è impegnativo per AFC Torino S.p.A. che non assume alcun impegno formale circa l'effettivo ammontare che andrà a corrispondere; pertanto AFC pagherà gli emolumenti relativi alle ore di servizio concretamente rese.

Si precisa che, unicamente in relazione a possibili trasformazioni dell'affidamento in house in conseguenza dell'applicazione da parte del Comune di Torino della disciplina sui servizi pubblici locali e sue novellazioni, oltre il 31.12.2013, il servizio per il periodo residuo sarà confermato in tutto o in parte mediante comunicazione all'aggiudicatario inviata almeno 30 gg prima del relativo termine di inizio, rimanendo salva l'eventualità di non procedere al servizio in oggetto.

AFC si riserva il ricorso alla procedura di cui dall'art. 57 del D.Lgs 163/2006.

ART. 4 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto verrà aggiudicato a seguito di affidamento in economia - ai sensi dell'art. 125, commi 4 e 11, d.lgs. 163/06 e dell'art. 8 del Regolamento per le Spese in Economia adottato da AFC il 30/11/2011 – la migliore offerta sarà selezionata con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 82 del citato D. Lgs. 163/2006, al concorrente che, avrà offerto l'importo orario più conveniente per la stazione appaltante con verifica delle offerte anomale e senza esclusione automatica delle offerte anormalmente basse.

Nel caso di offerte anormalmente basse la congruità dei prezzi verrà valutata con i criteri previsti dal D. Lgs. 163/2006.



È facoltà dell'amministrazione disporre che l'affidamento avvenga fino alla concorrenza dell'importo posto a base di gara potendo l'economia derivante dal ribasso offerto ed accertata in sede di aggiudicazione, determinare un corrispondente aumento quantitativo del servizio richiesto.

ART. 5 - SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE IN GARA

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti, singoli o raggruppati di cui all'art. 34 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. in possesso dei requisiti professionali descritti.

Nel caso sia un consorzio a partecipare alla gara, l'offerta economica (se non indicato in istanza) dovrà indicare quale tra i soggetti consorziati eseguirà il servizio e la medesima dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del consorzio e della consorziata

Non è consentito ad uno stesso operatore economico di presentare contemporaneamente offerte in diverse associazioni di imprese o consorzi, a pena di esclusione di tutte le diverse offerte presentate.

Si applica in ogni caso il disposto dell'art. 37/7 del d.lgs 163/06.

L'aggiudicazione avrà luogo anche in presenza di un'unica offerta valida. AFC Torino S.p.A. in ogni caso si riserva di non procedere ad aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto ai sensi dell'art. 81 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

Art. 6 – REQUISITI PER L'AMMISSIONE ALLA GARA

Gli operatori economici che intendono partecipare alla procedura devono far pervenire alla stazione appaltante **AFC Torino S.p.A. – Ufficio Gare - corso Peschiera 193 – 10141 Torino** - entro e non oltre le **ore 12:00 di martedì 30 ottobre** pena esclusione, un **plico sigillato**, recante all'esterno il **nome o la ragione sociale del concorrente** e la scritta **"CONTIENE OFFERTA PER L'AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DELL'ASSISTENZA SOFTWARESTICA SUGLI APPLICATIVI STIGE FUNERAL, STIGE CEMETERY E AFCWEB"**.

L'orario di apertura dell'ufficio deputato a ricevere i plichi è il seguente: dal lunedì al giovedì dalle ore 08.00 alle ore 16.30; il venerdì dalle: 08.00 alle 14.00.

Il plico dovrà contenere al suo interno la **DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA** ed una busta sigillata recante all'esterno la dicitura: **OFFERTA ECONOMICA**.

Il recapito del plico, rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo, non giunga a destinazione in tempo utile.

Oltre detto termine non sarà valida alcuna altra offerta anche se sostitutiva od aggiuntiva ad offerta precedente. Non fa fede la data del timbro postale.

ART. 7 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, dovrà contenere:

- 1) **istanza di ammissione** redatta in bollo, indirizzata ad **AFC Torino S.p.A** sottoscritta dal legale rappresentante della ditta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità del sottoscrittore ai sensi dell'art. 38, comma 3, D.P.R. 445 del 28.12.2000, contenente le seguenti dichiarazioni, successivamente verificabili relative a:
 - a) **iscrizione** alla CC.I.AA. indicante: natura giuridica, denominazione, sede legale e oggetto dell'attività, codice fiscale, partita IVA, nonché generalità degli amministratori della ditta stessa, il nominativo del Legale Rappresentante e Direttore Tecnico (è possibile presentare il relativo certificato) con indicazione



- delle generalità complete e codice fiscale di coloro che sono cessati dalla carica nei tre anni precedenti la data di pubblicazione del bando;
- b) **di osservare le norme** in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro contenute nel D.Lgs. n. 626/94 e ss.mm.ii. con particolare riguardo alla normativa prevista dal d.lgs 81/08;
 - c) **di non trovarsi** in una qualsiasi delle circostanze di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006;
 - d) **di aver adeguata** conoscenza, ai fini della formulazione dell'offerta, di tutti gli aspetti del servizio, nella loro consistenza ed in tutti i loro particolari, avendo fatto ricognizione esatta di tutte le circostanze generali e particolari che potranno influire sull'esecuzione dell'appalto e di essere in grado di garantirne l'immediata esecuzione; di aver giudicato il corrispettivo richiesto nel suo complesso remunerativo, tale da consentire di praticare la percentuale di ribasso e di aver tenuto conto nella propria offerta dei costi del lavoro e della sicurezza;
 - e) **di avere** preso visione dell'allegato tecnico al presente capitolato (allegato A) non potendo eccepire riserve o eccezioni alcune in sede di esecuzione del contratto;
 - f) **di disporre** delle figure professionali e della strumentazione necessaria all'espletamento del servizio così come previsto dal capitolato speciale;
 - g) **di conoscere** ed accettare tutte le condizioni che regolano l'appalto, previste dal capitolato speciale, relativi allegati senza riserve ed eccezioni alcune;
 - h) **di aver preso visione** e di accettare integralmente il Codice etico della Società AFC disponibile sul sito: www.cimiteritorino.it;
 - i) **di essere** in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi dell'art. 17 della Legge n. 68 del 12.3.1999, ovvero qualora non soggetti agli obblighi, la dichiarazione di responsabilità attestante la condizione di non assoggettabilità alla Legge n. 68/99;
 - j) *(in alternativa)* **a) di non essere** in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile con nessun partecipante alla presente procedura e di aver formulato l'offerta autonomamente; oppure **b) di essere** a conoscenza della partecipazione alla medesima gara di soggetti che si trovino, con il concorrente, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile ma di aver formulato autonomamente offerta; oppure **c) di non essere a conoscenza** della partecipazione alla medesima gara di soggetti che si trovino, con il concorrente, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile e di aver formulato autonomamente l'offerta.
 - k) **indicazione** della parte del servizio che intende eventualmente concedere in subappalto;
 - l) **dichiarazione** circa il CCNL applicato alle persone impiegate nell'espletamento del servizio;
 - m) **in caso di società:** impegno a destinare all'espletamento del servizio persona in possesso dei requisiti di capacità professionale descritti all'art. 1;
 - n) **dichiarazione** di autorizzare la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla procedura qualora un concorrente eserciti la facoltà di accesso agli atti ai sensi della L. 241/90. Si precisa che qualora un concorrente intenda opporsi alle richieste degli altri concorrenti di accesso agli atti a causa della sussistenza, nei documenti presentati per la partecipazione alla gara, di segreti tecnici o commerciali, egli deve invece presentare una apposita dichiarazione in busta chiusa riportante la dicitura "Contiene dichiarazione ex art. 13, e 5 D. Lgs. n° 163/06 con la quale manifesta la volontà di non autorizzare l'accesso agli atti, atteso che le informazioni fornite nell'ambito dell'offerta economica o dei giustificativi di prezzo costituiscono

segreti tecnici e commerciali. In tal caso nella predetta dichiarazione il concorrente deve precisare analiticamente quali sono le informazioni riservate che costituiscono segreto tecnico o commerciale, nonché comprovare ed indicare le specifiche motivazioni della sussistenza di tali segreti in base all'art. 98 del D. Lgs. 10/02/2005, n. 30 (Codice della Proprietà Industriale);

o) **di possedere, o impegnarsi a sottoscrivere** e consegnare ad AFC, apposita polizza assicurativa secondo i termini e le condizioni di cui al successivo art. 12.

2) Originale comprovante il versamento del depositi cauzionale provvisorio di euro **2.736,00** in contanti, ovvero mediante fidejussione bancaria o assicurativa, ai sensi dell'art. 75 D.Lgs. n. 163/2006 e 107 del D.P.R. n. 554/99, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Polizze e fideiussioni dovranno avere validità non inferiore a 180 giorni a decorrere dalla data di presentazione dell'offerta e contenere tutte le condizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 75 del D.Lgs. 163/2006.

Dovrà essere, altresì, presentato a pena di esclusione l'impegno di un fideiussore, di cui all'art. 75 comma 8 del citato Decreto, a rilasciare la garanzia definitiva, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario. Ai sensi dell'art. 113 comma 2 del D.Lgs. 163/2006, la cauzione definitiva potrà essere rilasciata esclusivamente da azienda di credito autorizzata, assicurazioni autorizzate a norma di legge o dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993 n 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Inoltre la predetta fidejussione dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Ai sensi dell'art. 75 del D.Lgs. 163/2006 la cauzione provvisoria è ridotta del 50% per gli operatori economici in possesso della certificazione di qualità UNI CEI ISO 9000. A tal fine l'istanza dovrà essere corredata dal relativo certificato o copia ovvero contenere una apposita dichiarazione, successivamente verificabile, attestante "di essere in possesso della documentazione, rilasciata da organismi accreditati, prevista dall'art. 75, comma 7 d.lgs. n. 163/2006 in materia di sistemi di qualità e di poter pertanto usufruire della riduzione del 50% della cauzione".

*Nel caso di partecipazione alla gara di Associazione Temporanea di Imprese o Consorzi costituendi, tutte le imprese raggruppate o consorziate dovranno possedere il suddetto certificato o effettuare la predetta dichiarazione per usufruire della riduzione, inoltre la polizza o fideiussione mediante la quale viene costituita la cauzione provvisoria, dovrà, **a pena di esclusione**, essere necessariamente intestata a (o sottoscritta da) tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento.*

In caso di costituendo raggruppamento temporaneo di imprese, ciascuna delle imprese associate dovrà produrre la documentazione e le dichiarazioni richieste al punto 1) nonché sottoscrivere l'offerta economica la quale dovrà, ove non già dichiarato in istanza:

- indicare l'impresa qualificata come mandataria;
- specificare le parti della fornitura che saranno eseguite dalle singole imprese;



- contenere l'impegno che in caso di aggiudicazione, le imprese si conformeranno alla disciplina prevista dall'art. 37 del D.Lgs. 163/2006.

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti a pena di esclusione di tutte le diverse offerte presentate. I consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del D. Lgs. 163/2006 sono tenuti ad indicare in sede di offerta, (se non già dichiarato in istanza) per quali consorziati il consorzio concorre (i quali consorziati dovranno anch'essi presentare relativa istanza); a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.

3) Dichiarazione circa il possesso dei requisiti di capacità professionale ovvero:

- a) il possesso della qualifica di Analista programmatore .NET con esperienza di minimo 5 anni in attività di analisi e sviluppo software, con le seguenti conoscenze specifiche:
 - DBMS: Microsoft SQL Server 2005/2008, Microsoft Access
 - Ambiente di sviluppo: Microsoft Visual Studio 2010, Microsoft Visual Basic 6.0, Crystal Report 7.0, 8.0 e superiori
 - Framework di sviluppo: Microsoft.NET 2.0, 3.0 e 4.0
 - Linguaggi di programmazione: C#, Transact, SQL, XHTML, XML, Ajax
- b) maturata esperienza nel precedente triennio (2012/11/10) , non inferiore ai 12 mesi di servizio analogo sugli applicativi STIGE FUNERAL e STIGE CEMETERY, operato presso una pubblica amministrazione, in forza di incarico diretto ricevuto dalla stessa o in forza di contratto stipulato con società aggiudicataria, presso la pubblica amministrazione, di un servizio di manutenzione software STIGE.

LE DICHIARAZIONI DOVRANNO INDICARE I PERIODI DI INIZIO E TERMINE DEL SERVIZIO, IL COMMITTENTE, LA DURATA E RELATIVO IMPORTO

Nel caso di società, occorrerà dimostrare la presenza in azienda della figura professionale che risponde ai requisiti richiesti sia in termini di professionalità che di esperienza. In ogni caso di tali requisiti dovrà essere in possesso la persona che sarà destinata all'esecuzione del servizio.

Al fine di celerità della procedura è facoltà dei concorrenti allegare alla dichiarazione anche la documentazione a comprova di quanto dichiarato.

ART. 8 - OFFERTA ECONOMICA

La busta con la dicitura **OFFERTA ECONOMICA**, sigillata, deve contenere l'offerta redatta in carta semplice (utilizzare il modello: Allegato B) e deve essere redatta in lingua italiana, validamente sottoscritta dal legale rappresentante e vincola il concorrente per 180 giorni dal termine ultimo di presentazione dell'offerta



medesima. L'offerta economica deve indicare, in cifre ed in lettere, l'importo orario offerto (AL NETTO DELL'IVA).

In caso di divergenza tra l'importo espresso in cifre e quello espresso in lettere sarà considerato vincolante il valore più conveniente per la stazione appaltante.

Le offerte duplici, redatte in modo imperfetto o indeterminate, parziali, plurime, condizionate saranno considerate nulle.

Non sono ammesse offerte al rialzo.

L'offerta deve essere redatta in conformità a quanto prescritto al presente articolo.

La Stazione Appaltante escluderà dalla partecipazione alla presente gara i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal D.Lgs 163/2006, dal D.P.R. 207/2010 e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta economica o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.

In caso di mancati adempimenti connessi e conseguenti all'aggiudicazione, la medesima verrà dichiarata decaduta e l'appalto potrà essere affidato al concorrente che segue nella graduatoria, fatti salvi i diritti al risarcimento dei danni e delle spese derivanti dall'inadempimento e le comunicazioni alle competenti autorità.

ART. 9 – PENALITÀ E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Le penalità sono così articolate:

A	ASSISTENZA	mancato servizio	50% del valore delle ore o frazione di ora di mancato servizio
B	REPERIBILITÀ TELEFONICA	ritardo o mancato servizio	addebito dell'unità di riferimento per ogni 30 minuti di ritardo.
C	ANOMALIA BLOCCANTE	Blocco nell'erogazione del servizio	Addebito dei costi necessari per la ristorazione del backup e del riallineamento del servizio

La penale potrà essere irrogata dalla stazione appaltante, in via amministrativa con semplice lettera motivata, a seguito di contestazione di addebito a cui l'appaltatore potrà controdedurre entro dieci giorni dal ricevimento.

Le suddette penalità sono cumulabili, fatti salvi altri provvedimenti di natura legale, giuridica o contrattuale; il loro ammontare verrà dedotto dall'importo della successiva fattura ammessa in liquidazione.

Qualora l'aggiudicatario non provveda entro ventiquattro ore dall'invio tramite fax delle contestazioni a rendere il servizio conforme al Capitolato, l'Amministrazione ha la facoltà di risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 C.C. ed al contestuale risarcimento dei danni.

L'applicazione delle penali non preclude in ogni caso eventuali azioni giudiziarie da parte di AFC Torino, nonché richieste di risarcimento danni materiali e morali.

E' fatta salva comunque la facoltà di risolvere il contratto nel caso di gravi violazioni, reiterate contestazioni, nonché inadempienze nell'espletamento del servizio.

AFC ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera notificata con messa in mora di 20 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- b) subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- c) perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei servizi quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- d) numero di contestazioni sanzionate superiore a cinque;
- e) grave inadempimento alle obbligazioni del presente appalto, tale da compromettere la buona riuscita del servizio.

A seguito della risoluzione del contratto, l'Amministrazione potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del servizio.

ART. 10 – PROCEDURA

Il giorno **mercoledì 31 OTTOBRE alle ore 10.00**, presso **AFC Torino S.p.A. in corso Peschiera 193, 10141 Torino** si procederà, in presenza del pubblico, all'apertura dei plichi ed all'esame della documentazione richiesta ai fini dell'ammissibilità alla gara; si procederà quindi all'ammissione o all'esclusione dalla gara dei concorrenti.

Si procederà indi all'apertura delle offerte economiche ed all'aggiudicazione fatto salvo l'eventuale rinvio della gara per la valutazione della congruità delle offerte, ai sensi degli artt. 86 comma 1 e 88 del D.Lgs. 163/2006.

La stazione appaltante verificherà il possesso dei requisiti di capacità professionale solo a capo dell'aggiudicatario e al concorrente che segue in graduatoria come disposto dall'art. 48 c. 2 d. lgs. 163/2006.

Per eventuali ulteriori informazioni il concorrente potrà fare riferimento al seguente ufficio: tel. 011/0865655/650/651; fax 01119683609

ART. 11 – CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente Capitolato, l'aggiudicatario dovrà provvedere al versamento della cauzione definitiva, di importo pari al 10% dell'importo contrattuale mediante fidejussione bancaria o polizza fidejussoria, rilasciata da Società di Assicurazione in possesso dei requisiti e con le modalità richieste dall'art. 113 del D.Lgs. 163/2006.

In caso di ribasso d'asta superiore al 10% e al 20% si applicano le maggiorazioni di cui al comma 1 del sopracitato art. 113.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria.

La cauzione definitiva deve avere validità fino ad ultimazione del servizio ed all'emissione del certificato di regolare esecuzione.

Tale cauzione definitiva dovrà essere integrata qualora all'aggiudicatario vengano affidate l'esecuzione di maggiori prestazioni.



Nel caso in cui la ditta aggiudicataria rifiutasse di stipulare il contratto formale o trascurasse ripetutamente, in modo grave, l'adempimento delle presenti condizioni, l'Amministrazione potrà di pieno diritto, senza formalità di sorta, risolvere ogni rapporto con la ditta stessa, a maggiori spese di questa, con diritto al risarcimento degli eventuali danni, procedendo all'incameramento della cauzione.

La cauzione di cui sopra verrà restituita alla ditta aggiudicataria entro tre mesi dalla data della ultimazione dei servizi, previa approvazione di specifico Atto Amministrativo e ad esito favorevole della dichiarazione della stazione appaltante che accerta il regolare adempimento dell'appalto dopo che sia stata risolta ogni eventuale contestazione.

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.

ART. 12 – VICENDE MODIFICATIVE ED ESTINTIVE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE

Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi all'aggiudicatario non hanno singolarmente effetto nei confronti dell'Amministrazione appaltante fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 1991, n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti da capitolato.

Nei sessanta giorni successivi, l'Amministrazione appaltante potrà opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui al comma 1, non risultino sussistere i requisiti di cui all'articolo 10 sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni di cui al comma 2 senza che sia intervenuta opposizione, gli atti di cui al comma 1 producono tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.

Le disposizioni di cui ai commi che precedono si applicano anche nei casi di trasferimento o di affitto di azienda da parte degli organi della procedura concorsuale, se compiuto a favore di cooperative costituite o da costituirsi secondo le disposizioni della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e successive modificazioni, e con la partecipazione maggioritaria di almeno tre quarti di soci cooperatori, nei cui confronti risultino estinti, a seguito della procedura stessa, rapporti di lavoro subordinato oppure che si trovino in regime di cassa integrazione guadagni o in lista di mobilità, di cui all'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223 e s.m.i..

In caso di fallimento dell'appaltatore monosoggettivo trova applicazione l'art.81, commi 1 e 2, della legge fallimentare (rd 267/42 smi). In caso di fallimento dell'appaltatore "gruppo" trova applicazione l'art.37, commi 18 e 19, d.lg.163/06.

Salvo quanto disposto dai precedenti commi, in caso di morte del titolare di impresa individuale, sarà pure facoltà della stazione appaltante di scegliere, nei confronti del soggetto successore, tra la continuazione e la risoluzione del contratto, previa verifica della persistenza dei requisiti richiesti in sede di gara.

Qualsiasi atto diretto a nascondere l'eventuale cessione parziale o totale del contratto fa sorgere nella stazione appaltante il diritto alla risoluzione del contratto, senza ricorso ad atti giudiziari con incameramento della cauzione definitiva e risarcimento dei danni.

Qualsiasi modificazione o trasformazione della ragione sociale ovvero della natura giuridica dell'appaltatore, diverse da quelle di cui al primo comma, devono essere comunicate e documentate, entro 30 giorni, alla stazione appaltante, la quale provvederà alle verifiche e determinazioni del caso.

ART. 13 – SUBAPPALTO

In caso di subappalto, ai sensi dell'art. 118, comma 3, del D.Lgs. 163/2006, è fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari.

ART. 14 - OBBLIGHI E ONERI E ADEMPIMENTI CONNESSI ALL'AGGIUDICAZIONE

A seguito dell'aggiudicazione definitiva, la stazione appaltante procederà a tutti i controlli e verifiche in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale dichiarati in istanza. La mancata presentazione delle documentazioni, delle attestazioni o la grave e ripetuta difformità o inidoneità di quanto presentato e verificato rispetto ai requisiti prescritti dal presente capitolato, saranno presupposto legittimo di decadenza dell'aggiudicazione definitiva.

La stazione appaltante provvederà a comunicare l'avvenuta aggiudicazione definitiva efficace all'aggiudicatario, fissando un termine (pari a otto giorni) per la costituzione della cauzione definitiva nonché per la presentazione degli altri documenti necessari alla stipulazione del contratto.

La mancata presentazione delle documentazioni di natura contrattuale richieste o la grave e ripetuta difformità o inidoneità delle stesse rispetto alle prescrizioni del presente capitolato, saranno presupposto legittimo di decadenza dell'aggiudicazione definitiva efficace.

Decorso il termine dilatorio di cui all'art. 11 c. 10 d. Lgs. 163/2006, **previa** verifica dei requisiti posseduti e previa produzione della cauzione definitiva, la stazione appaltante provvederà a invitare l'aggiudicatario alla stipula del contratto, assegnando un termine (non inferiore a cinque giorni) per la stipulazione. Ove l'aggiudicatario si rifiutasse di stipulare il contratto, la stazione appaltante potrà provvedere alla dichiarazione di decadenza dell'aggiudicazione, con conseguente incameramento del deposito cauzionale, ferme le eventuali responsabilità precontrattuali o extracontrattuali in capo all'aggiudicatario.

L'aggiudicatario per la stipulazione dovrà essere in regola con il DURC. La stazione appaltante, in caso di incompletezza o difformità da quanto previsto della cauzione definitiva e delle documentazioni presentate, ne darà comunicazione all'aggiudicatario, assegnando un nuovo termine per la presentazione o integrazione delle stesse non inferiore a cinque giorni. In caso di mancata presentazione, ovvero in caso di gravi o ripetuti ritardi o difformità, la stazione appaltante potrà procedere senza formalità di sorta alla dichiarazione di decadenza dell'aggiudicazione definitiva efficace, con il conseguente incameramento della cauzione provvisoria.



L'avvio del servizio dovrà avvenire dalla data di stipulazione del contratto, ovvero in caso di esecuzione anticipata, dal ricevimento dell'ordine di servizio di avvio del responsabile del procedimento, successivo all'aggiudicazione definitiva efficace.

In caso di particolare urgenza e nelle more della stipulazione del contratto, la stazione appaltante potrà provvedere all'affidamento anticipato ai sensi dell'art. 11 comma 9 del d.lgs 163/06.

ART. 15 – RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

L'Impresa è responsabile a tutti gli effetti dell'esatto adempimento delle condizioni di contratto e della perfetta esecuzione del servizio affidatale, restando inteso esplicitamente che le norme contenute nel presente foglio patti e condizioni sono da essa riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi. La loro osservanza non limita quindi né riduce, comunque, la sua responsabilità.

La presenza in luogo del personale di Direzione e sorveglianza non limita né riduce tale piena incondizionata responsabilità.

L'appaltatore è:

- a) tenuto a rispondere del personale dipendente in relazione a quanto previsto dal presente capitolato e dalle leggi e disposizioni vigenti in materia,
- b) responsabile dei danni arrecati alla stazione appaltante o terzi per incuria o negligenza nell'esecuzione dell'appalto nonché dell'inesatto adempimento dei suoi obblighi;
- c) responsabile di qualunque danno alle persone ed alle cose, ai propri soci o dipendenti e ai terzi, sollevando AFC e la Città di Torino da qualsiasi responsabilità derivante da infortunio o danneggiamento che possano verificarsi sul luogo di lavoro e/o nell'esecuzione dell'appalto;

ART. 16 – MODALITÀ DI PAGAMENTO E TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

I pagamenti avverranno attraverso bonifici bancari su conto dedicato ex l.136/10 smi entro 30 giorni d.f.f.m. (data fattura fine mese) previa esibizione di regolari fatture, emesse con periodicità minima mensile, riferite al servizio effettuato e regolarmente controllato e accettato da AFC, e previo DURC regolare e verifica regolare di Equitalia Servizi ex dm 40/08.

In caso di raggruppamenti temporanei di imprese, i pagamenti avverranno a favore delle imprese che hanno rilasciato le fatture alla stazione appaltante vistate dalla capogruppo. E' espressamente vietato ogni pagamento spettante alle imprese raggruppate a favore dell'impresa capogruppo.

L'AFC si riserva di richiedere agli organi competenti o all'appaltatore, nel corso della durata dell'appalto, la certificazione di regolarità contributiva (DURC) dell'appaltatore, di cui al combinato disposto dell'articolo 2 del D.L. 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266 e dell'art.118, d.lgs.163/06, prima dell'emissione dei mandati di pagamento.

Non saranno ammessi al pagamento le forniture effettuate irregolarmente e in contraddizione alle disposizioni emanate dal Servizio Cimiteri o non conformi al presente CA.

Lo svincolo completo (oltre il 75%) della cauzione definitiva prestata dall'appaltatore è subordinato all'emissione del certificato finale di regolare esecuzione dei servizi.

L'interesse di mora in caso di mancato pagamento per ragioni imputabili esclusivamente ad AFC nei termini sopra indicati è determinato ex art.5, d.lgs.231/02.



Le fatture dovranno essere inoltrate esclusivamente all'Ufficio individuato in sede di affidamento del servizio o con successive note di comunicazione. AFC declina ogni responsabilità in caso di scorretto ricevimento dovuto a non esatto indirizzo riportato in fattura. In tal caso, il termine di cui sopra decorrerà dalla data di ricevimento da parte del competente ufficio della fattura. In mancanza della sopraddetta documentazione, la fattura non potrà essere liquidata.

Si precisa che in base alla vigente normativa "Piano straordinario contro le mafie" l.136/10 s.m.i. per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma 5, dell'art.3 della citata legge, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici nonché alla gestione dei finanziamenti di cui al primo periodo devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3, dell'art.3 della citata legge, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale. (cd "obbligo di tracciabilità") o con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Ai sensi dell'art.3 comma 8 della legge n.136/10 s.m.i., l'Appaltatore assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari. Il contratto di appalto è sottoposto alla clausola risolutiva espressa ex art.1456 c.c. da attivarsi in tutti i casi in cui (per inadempimento dell'Appaltatore) le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o società Poste Italiane Spa. L'Appaltatore si obbliga ad inserire, a pena di nullità assoluta, in tutti i contratti da sottoscrivere "a valle" con i suoi subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai servizi, ai sensi del comma 9 dell'art.3 della l.136/10 s.m.i., una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume l'impegno a seguire gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n.136/10 s.m.i. e la loro sottoposizione alla clausola risolutiva espressa ex art.1456 c.c. da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o società Poste Italiane Spa. L'Appaltatore si obbliga a consentire alla Stazione appaltante di verificare che tali contratti "a valle" contengano (pena la nullità assoluta) il predetto impegno.

L'Appaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art.3 della legge n.136/10 s.m.i., procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il CIG e il CUP.

L'Appaltatore si obbliga a comunicare gli estremi dei conti correnti dedicati entro 7 giorni dall'accensione e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi (comma 7 art. 3, l.136/10 s.m.i.).

Sul conto confluiscono tutti i movimenti relativi all'appalto, tutti i pagamenti (compresi gli stipendi) di dipendenti e consulenti e dei fornitori. Gli stipendi o le consulenze devono confluire sul conto indicato per intero, anche se non sono riferibili in totale a un singolo appalto. Solo i versamenti contributivi e previdenziali e le tasse possono essere fatti con altri sistemi diverso dal bonifico.



Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'Appaltatore alla AFC la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

L'Appaltatore, durante l'esecuzione del servizio dedotto in contratto e con riferimento ad esso, dovrà fornire alla AFC periodicamente (ogni tre mesi), a comprova della regolarità retributiva dei propri lavoratori, autodichiarazione dell'Appaltatore attestante la regolarità retributiva, asseverata da un consulente del lavoro iscritto all'albo professionale.

ART. 17 – INFORMATIVA E NORMATIVA SULLA PRIVACY

Ai fini dell'Informativa ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) per quanto riguarda i dati forniti per l'espletamento della gara, in osservanza di quanto disposto dall'art. 13 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), la AFC, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, fornisce le seguenti informazioni:

- il trattamento dei dati personali è finalizzato unicamente alla partecipazione alla gara per lo svolgimento del Servizio Prelievo e trasporto salme ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera d) del DPR 285/90.
- il trattamento sarà effettuato da soggetti appositamente incaricati, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, in grado di tutelare e garantire la riservatezza dei dati forniti, e nei modi e limiti necessari per perseguire le predette finalità;
- il conferimento dei dati è necessario per la partecipazione alla gara; pertanto la loro mancata indicazione comporta l'impossibilità di partecipare alla stessa o la decadenza dell'aggiudicazione;
- i dati forniti possono essere trattati dal Responsabile e dagli Incaricati;
- gli interessati possono avvalersi dei diritti di cui all'articolo 7 del citato Codice e in particolare il diritto di ottenere la conferma del trattamento dei propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste al Responsabile del trattamento;
- Responsabile del trattamento dei dati è il legale rappresentante di AFC.

L'appaltatore cui verrà aggiudicata la gara verrà nominato, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 196/03, responsabile del trattamento dei dati limitatamente al trattamento di dati personali effettuato in esecuzione dell'incarico conferito dall'AFC; in questa veste l'appaltatore dovrà:

- osservare il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e le altre disposizioni legislative e regolamentari in materia di riservatezza delle persone, osservando i principi di liceità e correttezza;
- osservare le disposizioni impartite da AFC;
- catalogare analiticamente, con aggiornamento periodico, i trattamenti di dati personali e le banche dati gestite;
- individuare gli incaricati del trattamento e successivamente diramare le istruzioni necessarie per un corretto, lecito, sicuro trattamento;
- attuare gli obblighi di informativa nei confronti degli interessati;
- garantire all'interessato l'effettivo esercizio dei diritti previsti dall'art. 7 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
- predisporre ed aggiornare un sistema di sicurezza idoneo a rispettare le prescrizioni degli articoli da 31 a 36 e Allegato B del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e di ogni altra disposizione in materia.



- Il Responsabile e i suoi incaricati sono obbligati a rispettare il divieto di comunicazione e diffusione dei dati trattati anche oltre i limiti temporali di vigenza dell'affidamento dell'appalto.

ART. 18 CONTENZIOSO E FORO COMPETENTE

Ai sensi dell'art.241, comma 1 bis del d.lgs.163/06, si dà atto che il contratto di appalto non conterrà alcuna clausola compromissoria. E' pertanto escluso il ricorso all'arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dal presente appalto. Le controversie, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 239 e 240 del d. lg. 163/06, sono devolute esclusivamente al Tribunale civile di Torino.

Il contratto sarà sottoposto alla condizione risolutiva di cui all'articolo 1, comma 3 della Legge n. 135 del 7 agosto 2012.

IL RESPONSABILE UNICO
DEL PROCEDIMENTO

Franco Carcillo

